



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086

E-mail: info@pdzbest.it - Sito internet: <http://www.pdzbest.it>

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

OGGETTO: conclusione del procedimento in autotutela inerente il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di assistente sociale – Categoria D – indetto dall’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell’Ambito Distrettuale n. 3 – Brescia Est.

PREMESSO CHE

- In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Azienda Speciale Consortile n. 56/2016 del 01.07.2016, in data 04/08/2016 è stato pubblicato il Bando relativo a un Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto a tempo pieno (24 + 12 ore) e indeterminato di n. 1 Assistente Sociale – categoria D (posizione economica D1), alle condizioni colà indicate. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 12 del 29/08/2016.
- Formatasi la Commissione di concorso, son state vagliate le domande presentate, risultando ammessi alle prove n. 19 candidati. Contestualmente la Commissione stabiliva come procedere alle prove scritte e orali previste nel suindicato Bando;
- Il giorno lunedì 05 settembre 2016, presso la sede della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Scalvini" in Botticino (BS), si è svolta la prova scritta, come previsto nel citato Bando.
- Successivamente, nella medesima data, la Commissione ha proceduto alla valutazione degli elaborati predisposti dai candidati, risultando quindi ammessi a sostenere la prova orale n. 6 candidati.
- Il giorno lunedì 12 settembre 2016, presso la sede dell’Azienda Speciale consortile sita in Via Zanelli n. 30 a Rezzato (BS), la Commissione, dopo aver predisposto le domande da formulare ai candidati nel corso della prova orale, ha illustrato ai medesimi le modalità di svolgimento della stessa e, previa estrazione a sorte delle domande, ha proceduto, in seduta

pubblica, all'esame dei candidati. Successivamente, nella stessa giornata, preso atto della valutazione dei *curricula*, della valutazione della prova scritta e della valutazione della prova orale, la Commissione ha proceduto a stilare la graduatoria finale, trasmettendo gli atti al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per gli adempimenti di competenza.

- Con propria email del 08 settembre 2016, assunta al protocollo dell'Azienda in data 12 settembre 2016 al n. 2754, le candidate Bianca Plebani e Luisa Tarozzi, non ammesse alla prova orale di cui sopra, ponevano richiesta di delucidazioni circa *"le modalità di svolgimento del concorso citato in oggetto"*. In particolare sollecitavano *"una spiegazione in merito al "principio di garanzia dell'anonimato" (imparzialità) che non è stato rispettato nella stesura della prova scritta, in quanto abbiamo dovuto inserire le nostre generalità, firmando il documento stesso"*.
- In seguito a ciò, nel corso della seduta n. 22/2016 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale (Verbale n. 22 del 14/09/2016), il Direttore ha informato i Consiglieri che nell'espletamento della prova scritta era stato commesso un errore da parte della Commissione, chiedendo che i candidati scrivessero nome e cognome sul foglio della prova. Alla luce di ciò, e sentito per le vie brevi il parere dell'Avv. Massimiliano Gioncada, consulente legale dell'Azienda da anni, il Direttore ha proposto di sospendere (*rectius*: annullare) in autotutela le prove, pur mantenendo valido il Bando originario. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, preso atto del verbale della Commissione, con voti unanimi validamente espressi ha deliberato (Delibera n. 68/2016), di annullare in autotutela per violazione del principio dell'anonimato cui accedono preminenti ragioni di interesse pubblico, dando contestualmente mandato al Direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti.

Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, con propria nota del 22/09/2016, prot. n.2906/16, pubblicata in data 22/09/2016 sul sito dell'Azienda www.pdzbsest.it e inviata a B. C., B.E., B. L., C. C., F.V., G.L., G. R., G. S., M. F., M. A., M. M., M. V., P. J., P. B., R. I., S. E., S. G., T. L., Z. C. , il 22/09/2016, ha avviato un procedimento in autotutela (di seguito, il *"Procedimento"*), ex art. 7 ss. della l. n. 241/1990, teso ad annullare le fasi procedurali, e annessi atti, concernenti lo svolgimento della prova scritta e quella orale. Nel termine concesso (15 giorni), nessuno dei destinatari, pur avendo ricevuto la comunicazione, ha avanzato alcuna osservazione a riguardo.

RILEVATO CHE

- La tutela dell'anonimato delle prove scritte nelle procedure di concorso e, in generale di tutte le pubbliche selezioni, si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti oltreché di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della *par condicio* dei candidati.
- Se è vero che le valutazioni e l'operato delle commissioni di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, nel caso di specie si ritiene esser stato integrato un caso di violazione di detto principio.
- I principi fondamentali, d'altra parte, sono ribaditi nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20 novembre 2013, in cui si richiamano anche altri precedenti giurisprudenziali: sussiste violazione del principio di anonimato nei casi in cui le modalità operative introdotte dall'Amministrazione siano tali da consentire l'effettiva conoscenza del nominativo del candidato all'atto della correzione dei relativi elaborati, ovvero in cui emerga l'intenzione del concorrente di rendere riconoscibili gli elaborati stessi (ad esempio, con sottoscrizione dell'elaborato ovvero con apposizione di segni grafici plausibilmente estranei a mere correzioni).

ACCERTATO CHE

- Qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si concreta una illegittimità di per sé rilevante ed insanabile della procedura comparativa, in quanto viene posta in essere una condotta già *ex ante* connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26 del 20 novembre 2013, cit.).
- Nella situazione in esame, i candidati hanno provveduto alla sottoscrizione dei propri elaborati, circostanza di per sé bastevole a ritenere integrata la violazione del suindicato principio generale.
- È stato deciso che *“La violazione dell'anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull'effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., n. 26 del 2013, cit.)”*. (Cfr. Cons. St. sez. III, 26 maggio 2014, n. 2687).

CONSIDERATO CHE

- secondo il principio del *contrarius actus*, nell'esercizio del potere di autotutela il provvedimento dell'amministrazione tendente alla rimozione di precedente atto esistente ed efficace deve essere adottato con le medesime formalità procedurali seguite per l'adozione dell'atto rimosso: pertanto, l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento gemello di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto "revocando", richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale.

ACCERTATO CHE

alla luce delle considerazioni di cui sopra, tenuto conto delle operazioni di selezione nel loro complesso, emerge una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione, che determina *de iure* la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

RITENUTO CHE

sussista un **interesse pubblico** all'annullamento della procedura di selezione, con riferimento allo svolgimento delle prove scritte e, conseguente, di quelle orali, in quanto:

(i) la stessa, per come si è svolta, rappresenta una modalità procedimentale irriducibile rispetto al principio costituzionale che promana dall'art. 97 della Costituzione;

(ii) una scelta poggiantesi sui risultati così ottenuti non garantisce l'amministrazione riguardo alla selezione del miglior candidato emergente all'esito delle prove complessivamente considerate;

(iii) l'annullamento delle fasi di svolgimento delle prove scritte e orali permette all'Amministrazione di salvaguardare la regolarità della propria azione nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

(iv) la recente constatazione della portata lesiva della procedura in parola, sia sotto il profilo dell'interesse pubblico sia sotto quello di tutela della legalità

dell'azione amministrativa, rende ragionevole il termine per procedere al loro annullamento;

(V) nel procedere all'annullamento delle fasi irregolari della procedura in parola, l'Amministrazione, nel giudizio di comparazione degli opposti interessi coinvolti, e alla luce del chiaro disposto normativo, rileva che l'interesse pubblico all'annullamento in esame deve sicuramente prevalere sull'affidamento dei candidati ammessi alla prova orale;

(VI) il presente provvedimento soddisfa appieno i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, realizzando la tutela di un interesse pubblico concreto e attuale, consistente nell'evitare all'Amministrazione di integrare un evidente illegittimità amministrativa e di consentire una selezione eseguita nelle forme di legge;

- nonostante sussistano, in ogni caso, i presupposti della revoca ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si ritiene necessario procedere, dati gli evidenti motivi d'illegittimità, nonché le ragioni di interesse pubblico sopra illustrate, all'annullamento d'ufficio degli atti afferenti le fasi delle prove scritte e orali, con conseguente integrale riedizione delle stesse;

VISTI

- gli articoli 97 e 119 della Costituzione Italiana;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto dell'Azienda;
- il d.P.R. 09 maggio 1994, n. 487

TUTTO CIO' PREMESSO

L' Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona dell'Ambito Distrettuale n. 3 – Brescia Est, giusti i motivi dedotti in premessa,

DETERMINA


(1) A conclusione del Procedimento, di annullare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti afferenti le fasi delle prove scritte e orali;

(2) Di procedere con l'adozione degli atti opportuni al fine della conseguente integrale riedizione delle prove scritte e orali previste nel suindicato Bando di

concorso, dandone comunicazione a tutti i candidati ammessi a sostenere le prime.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia, sez. di Brescia, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo, comprovata nei modi previsti, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

II DIRETTORE

Handwritten signature in cursive script, reading "Angelo Linetti".